



DIREZIONE MUNICIPALITÀ 10 – BAGNOLI, FUORIGROTTA
U.O. Attività Tecniche
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 12 DEL 28-03-2025

OGGETTO: Istituzione in data domenica 30 marzo 2025, dalle ore 12:00 alle ore 20:00 e comunque fino a cessate esigenze, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via Tansillo ai fini dello svolgimento dell'incontro di calcio "Napoli-Milan" presso lo Stadio Maradona

IL DIRETTORE

Premesso che:

- viste la nota Cat. A.4/Gabinetto – O.P. del 28/03/2025 , avente a oggetto: Napoli - Stadio D.A. Maradona – domenica 30 marzo 2025, h 20.45, incontro di calcio "S.S.C. Napoli – Milan" valevole per il Campionato di Serie A 2024/2025 – richiesta provvedimenti, trasmessa alla Scrivente Municipalità 10 dal Comandante della P.L. U.O. Vomero in qualità di Responsabile del servizio d'ordine e sicurezza in relazione agli eventi sportivi e canori presso lo Stadio Maradona;
- ai fini dello svolgimento dell'evento in questione, tra i provvedimenti di cui si richiede il rigoroso rispetto e l'attuazione rientra l'estensione del dispositivo di traffico istituito con ordinanza sindacale Prot. n. 106 del 5.2.1999, modificata e integrata dall'ordinanza Prot. n. 207 del 8.2.2011, con le seguenti modalità: istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto autorizzati, in via L. Tansillo dall'angolo con via F. Galeota all'angolo con via G. Leopardi (anziché fino a via P.J. De Gennaro), nonché del divieto di sosta - su ambo i lati - con rimozione coatta estesa a tutto il suddetto tratto di strada;
- sentito e in accordo con il comandante della Polizia Locale, è stato ritenuto opportuno adottare il dispositivo riportato nella parte ordinativa del presente atto, come richiesto dall'Ufficio di Gabinetto della Questura di Napoli;
- ritenuto di dover attuare la disciplina di traffico come meglio specificata nella parte dispositiva del presente atto;

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

Letti:

- la richiamata nota dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Napoli;
- le sopra citate ordinanze sindacali nn. Prot. n. 106 del 5.2.1999 e Prot. n. 207 del 8.2.2011;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

Istituire in data domenica 30 marzo 2025, dalle ore 12:00 alle ore 20:00, e comunque fino a cessate esigenze che verranno valutate dall'Autorità di P.S., su tutta la carreggiata ambo i sensi di marcia di via Tansillo, sul tratto corrente dall'intersezione con via Leopardi all'intersezione con via Galeota, ai fini dello svolgimento dell'incontro di calcio "Napoli-Inter" presso lo Stadio Maradona:

- **il divieto di transito veicolare, eccetto autorizzati;**
- **il divieto di sosta con rimozione coatta e la conseguente revoca dei parcheggi riservati e delle aree di sosta a pagamento senza custodia (c.d. strisce blu).**

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto. Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare gli opportuni accorgimenti in caso di necessità, nonché a modificare l'attivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a secondo delle esigenze del traffico veicolare/pedonale.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore della Municipalità 10
Dott. Luigi Loffredo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.